

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 100 IN DATA 18 DIC. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi dell'Università degli Studi di Torino (DBIOS) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la realizzazione di attività formative per l'acquisizione degli "Elementi base di tassonomia ed ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di qualità dei corsi d'acqua della Valle d'Aosta".

IL DIRETTORE GENERALE


visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto;

richiamato l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente disposizioni in materia di procedimento amministrativo

visto il piano formativo annuale di ARPA approvato con provvedimento del Direttore generale n. 24 in data 25 marzo 2013 come aggiornato con provvedimento n. 92 del 6 novembre 2013, che ricomprende al paragrafo f) (Sezione Laboratorio) la formazione in oggetto;

premesso che:

1. ARPA ha tra i propri compiti istituzionali, definiti dalla legge regionale n. 41 del 4 settembre 1995, con particolare riguardo all'articolo 4 (Compiti e attività, commi h e i), il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'acqua e la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati di monitoraggio ambientale;
2. il Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 novembre 2010 n° 260 (regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali) prevede lo studio delle comunità biologiche dei corpi idrici superficiali (Diatomee, Macrofitos, Macrofiti acquatici, Comunità ittica) e l'applicazione degli Indici Biologici per il monitoraggio di qualità delle acque superficiali interne, al fine di realizzare la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;
3. ARPA intende perfezionare le metodologie proposte dal decreto citato per il monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e promuovere attività mirate all'individuazione di specie e/o comunità indicatrici di notevole rilevanza nell'ambito della bioindicazione;



4. il DBIOS dell'Università degli Studi di Torino a livello nazionale rappresenta uno dei punti di riferimento in questo campo ancora sperimentale e che partecipa attivamente alla ricerca inerente l'utilizzo delle diatomee nel monitoraggio ambientale;

esaminata la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino (DBIOS) e ARPA, per la collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione di attività formative per l'acquisizione degli "Elementi base di tassonomia ed ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di qualità dei corsi d'acqua della Valle d'Aosta" ed in particolare:

- l'art. 2 inerente agli obblighi della parti;
- l'art. 5 con cui Arpa si impegna a versare euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di rimborso spese forfettario per la preparazione e lo svolgimento del corso;


considerato inoltre, che la convenzione non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 5;

ritenuto quindi di approvare la bozza di convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi dell'Università degli Studi di Torino (DBIOS) e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per la realizzazione di attività formative per l'acquisizione degli "Elementi base di tassonomia ed ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di qualità dei corsi d'acqua della Valle d'Aosta";

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta per la realizzazione di attività formative per l'acquisizione degli "Elementi base di tassonomia ed ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di qualità dei corsi d'acqua della Valle d'Aosta", composta da n. 10 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi, corrente in Torino (TO), Via Accademia Albertina 13, cap. 10123, Codice fiscale 80088230018, , in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della convenzione in oggetto, la spesa onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00) con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale" del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc17; fp 20);
3. di dare atto della compatibilità della spesa così impegnata con le disposizioni di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, contenute nell'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 per il quale la spesa annuale per attività di formazione per il triennio 2011-2013 deve essere ridotta del 50% della corrispondente spesa impegnata nel 2009, come da prospetto allegato al provvedimento del Direttore generale n. 63 del 9 agosto 2013 (variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013);
4. di individuare la dott.ssa Cristina Gibellino e la dott.ssa Maria Francesca Borney, quali referenti tecniche per la suddetta convenzione;




5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.



Direttore generale
Giovanni Agnesod

Giovanni Agnesod



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA


L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (di seguito, per brevità, denominata "ARPA"), con sede in Saint-Christophe, Località Grande Charrière 44, C.F. e P. IVA 00634260079, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giovanni AGNESOD, munito dei necessari poteri in forza del decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009;

E

il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei sistemi dell'Università degli Studi di Torino (di seguito, per brevità, denominato "DBIOS") con sede legale in Torino, via Accademia Albertina 13 , cap 10123, C.F. e P. IVA, 80088230018, rappresentato dal Direttore Prof. Gianfranco GILARDI, nato a Torino, il 29/04/1961, residente per la carica in Via Accademia Albertina 13, Torino, autorizzata dal Consiglio di Dipartimento in data 21 novembre 2013

PREMESSO CHE

- I. ARPA ha tra i propri compiti istituzionali, definiti dalla Legge regionale 4 settembre 1995 n. 41, con particolare riguardo all'articolo 4 (Compiti e



attività, commi h e i), il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'acqua e la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati di monitoraggio ambientale;


II. ARPA, nello svolgimento delle proprie attività, tra l'altro, collabora con soggetti pubblici nelle materie di natura ambientale;

III. le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

IV. il Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 novembre 2010 n° 260 (regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali) prevede lo studio delle comunità biologiche dei corpi idrici superficiali (Diatomee, Macrofitos, Macrofite acquatiche, Comunità ittica) e l'applicazione degli Indici Biologici per il monitoraggio di qualità delle acque superficiali interne, al fine di realizzare la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

V. ARPA intende perfezionare le metodologie proposte dal decreto citato per il monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e promuovere attività mirate all'individuazione di specie e/o comunità indicatrici di notevole rilevanza nell'ambito della bioindicazione;

VI. tra gli Indici Biologici richiesti è inclusa l'applicazione degli Indici riferiti



alle Comunità di Diatomee Bentoniche Fluviali;

VII. ARPA intende contribuire allo sviluppo di ricerche inerenti lo studio delle comunità di diatomee bentoniche fluviali promuovendo la ricerca applicata alle forme di tutela degli ecosistemi e dei beni naturali;

VIII. la suddetta convenzione prevede, nell'ambito del monitoraggio biologico delle acque correnti, tra gli altri, anche l'applicazione dell'Indice Multimetrico di Intercalibrazione (ICMi) riferito alle comunità diatomiche bentoniche fluviali;


IX. il DBIOS dell'Università degli Studi di Torino a livello nazionale rappresenta uno dei punti di riferimento in questo campo ancora sperimentale e che partecipa attivamente alla ricerca inerente l'utilizzo delle diatomee nel monitoraggio ambientale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività formative per l'acquisizione degli "Elementi base



di tassonomia ed ecologia delle diatomee utilizzate nel monitoraggio di qualità dei corsi d'acqua della Valle d'Aosta"

2. L'aggiornamento del programma di lavoro, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, deve essere concordato tra le parti, mediante comunicazione epistolare.

3. Eventuali revisioni sostanziali del programma di lavoro dovranno essere definite con formali atti aggiuntivi al presente accordo.


Art. 2

Obblighi delle Parti

1. UNITO metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, per lo svolgimento delle attività di comune interesse ed esplicitate nel programma di lavoro

2. ARPA si impegna a mettere a disposizione i locali e la strumentazione necessaria per la realizzazione del corso di base.

3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto delle normative che disciplinano il funzionamento di ARPA e di UNITO: in particolare, il personale di UNITO, nei periodi durante i quali frequenterà la struttura ARPA, sarà dotato, dall'ente di appartenenza, di idonea



copertura assicurativa contro gli infortuni e per malattie contratte a causa del lavoro svolto, nonché per responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose di ARPA stessa.

Art. 3

Responsabili delle attività

1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

a) per ARPA, la Responsabile del Laboratorio, Dr.ssa Cristina Gibellino, e la Dr.ssa Francesca Boney;

b) per UNITO, la Dr.ssa Francesca Bona e la Dr.ssa Elisa Falasco.


2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile come sopra individuato dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Art. 4

Proprietà e utilizzazione dei risultati e dei dati

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, hanno il diritto di utilizzare i risultati conseguiti in base al presente accordo.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire il riserbo delle informazioni tecnico scientifiche e dei dati indicati come riservati da una delle Parti.



3. Le Parti potranno diffondere i risultati conseguiti avendo cura di menzionare il presente accordo e gli enti partecipanti.

Art. 5

Oneri e modalità di rimborso

1. Le attività oggetto del presente accordo comporteranno i seguenti oneri a carico di ARPA: euro 2.000,00 (duemila/00) titolo di rimborso spese forfettario per la preparazione e lo svolgimento del corso, come esplicitato nel programma del corso (ALLEGATO A);

2 Il rimborso avverrà in un'unica soluzione, come di seguito indicato:


- 100% entro dicembre 2013

Art. 6

Trattamento dei dati personali

UNITO provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali discendenti dalla presente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché di quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo.

Art. 7



Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2014, con possibilità di rinnovo ed integrazione sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Art. 8

Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 9

Controversie

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Aosta.

